



Unione Sindacale Italiana Carabinieri

09.12.2025

Presidenza Consiglio Ministri

Spett.le P.C.M.

Questa convocazione, sebbene inaspettata, ancorchè prevista per Legge, ma dai Governi precedenti puntualmente dimenticata, era **fortemente attesa** e dimostra la volontà di questo Governo di **ascoltare direttamente la voce delle sigle Sindacali del Comparto Difesa/Sicurezza** per conoscere e valutare la possibilità di **interventi mirati sulla specificità del settore**.

Da persona attenta, che segue le dinamiche finanziarie del Paese, non mi permetterò di chiederVi ciò che, pur se si volesse, in questo momento non sarebbe possibile riconoscere.

La Richiesta e la Proposta

Nella considerazione che le Forze dell'Ordine saranno chiamate, come sempre, a **sacrificarsi più degli altri**, desidero approfittare di questa importante occasione non solo per segnalarVi alcune **criticità economiche** che affliggono la categoria, ma anche per rappresentarVi come i fondi

stanziati dal Governo per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e le Prefetture vengano talvolta **mal gestiti per non dire sperperati**.

Riguardo al reperimento di risorse, Vi segnalo la possibilità di recuperare **fondi esigui** — ma vitali per il nostro personale — dall'**Articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio n. 190 del 2014** (il cosiddetto "Fondo per le esigenze indifferibili"), che all'epoca alcuni definirono eufemisticamente "spese per esigenze e regalie parlamentari".

Esempi di Gestione Inadeguata dei Fondi (Logistica e Trattamento)

Inizio col rappresentarVi i **disagi e le mortificazioni** che il Carabiniere subisce in occasione dell'organizzazione dei servizi di Ordine Pubblico, per scelte logistiche inaccettabili o, forse anche a causa di una obsoleta Legge 121/1981 che individua nel Prefetto e Questore le figure primarie decisionali:

- **G7 di Brindisi:** Mentre il mondo osservava l'importante evento, l'intervento dell'allora Comandante della Regione Carabinieri Puglia si rese necessario per assicurare un **posto letto idoneo e un vitto dignitoso** ai Carabinieri incaricati di tutelare la Vostra incolumità (fino a quel momento sistemati su una nave **in disuso**). In quell'occasione, abbiamo tristemente preso atto che **la dignità del Carabiniere non era la priorità di nessuno** dei dirigenti preposti.
- **Olimpiadi Milano/Cortina 2026:** Pur conoscendo la data dell'evento da anni, il Prefetto di Sondrio si è attivato per l'alloggiamento dei Carabinieri **solo in tempi recenti**, non riuscendo a reperire, a causa del ritardo, **soluzioni alloggiative idonee**.
- **Caserta (Elezioni 2024/2025):** In occasione delle elezioni europee 2024 e delle elezioni regionali 2025, il Prefetto ha convenzionato un unico ristorante per la distribuzione del vitto (intorno ai 25 euro a



pasto) su tutta la provincia. Le lascio immaginare le **condizioni in cui il cibo è stato consegnato**, laddove il personale è stato *fortunato* ad riceverlo. Questo medesimo e grave errore è stato commesso per due anni di fila. Non mi soffermo sulle **condizioni alloggiative** – con Carabinieri costretti a dormire su apprestamenti di fortuna – e sulla completa assenza di intervento da parte del Prefetto o del Comandante Provinciale.

Questi atteggiamenti dimostrano che il Governo stanZIA i fondi, ma i **Dirigenti preposti li sprecano o li mal gestiscono**, creando forti lamentele verso il Governo stesso e profonda amarezza nel personale per il trattamento ricevuto.

L'Incongruenza del Costo del Pasto

Prima di passare alle proposte concrete, vorrei soffermarmi su un **sillogismo imbarazzante** tra il costo di un pasto completo alla Camera dei Deputati e il costo della mensa per un Carabiniere in servizio (gestione diretta) in qualsiasi località d'Italia.

Ebbene, alla Camera dei Deputati, che pure si è recentemente allineata ai prezzi di mercato, un pasto completo è pagato **circa 15 euro**. Un Carabiniere, se ha diritto al vitto, deve potersi sostenere con **5 euro al giorno**. Questo dato Vi fa comprendere le **condizioni di mortificazione** in cui siamo costretti a lavorare e sostenerci. Non esiste alcuna giustificazione per questa **disparità** che subiamo quotidianamente.

Conclusione e Proposte

Scusandomi per lo sfogo, ma confidando nella Sua comprensione, auspico vivamente che i fondi di cui all'Articolo 1, comma 200, della L. 190/2014 possano essere **ridestinati alla specificità del personale in uniforme**.

Mi permetto ora di segnalare le proposte e le situazioni sottoelencate, degne di essere prese in seria considerazione.

Proposte di Intervento nella Legge di Bilancio 2026

Si ritiene che la presente Legge di Bilancio rappresenti l'occasione per affrontare e risolvere istituti che **non richiedono un ingente stanziamento di fondi**, ma necessitano di un **impegno serio e risolutivo**.

Nello specifico, si propongono i seguenti interventi:

1. Patrocinio Legale

- **Obiettivo:** Sostituire l'attuale parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato per le spese di patrocinio legale con l'adozione delle **tabelle dei parametri ministeriali forensi** di cui al D.M. 55/2014, al fine di garantire una liquidazione delle spese più equa e oggettiva.

2. Ordinanza Corte di Cassazione n. 12649/2023

- **Obiettivo:** Estendere il beneficio dell'esonero dal lavoro notturno (possessori L. 104/1992, art. 3, comma 1) **anche al personale Militare**, garantendo pari dignità e tutela con il personale civile della Difesa.

3. Liquidazione TFS (Sentenza 130/2023 Corte Costituzionale)

- **Obiettivo:** Intervenire in modo definitivo sulla soluzione demandata al Governo dalla Sentenza 130/2023 della Corte Costituzionale per l'erogazione del TFS/TFR.



- L'attuale previsione governativa (in legge di bilancio), che riduce di soli tre mesi il periodo di attesa (passando da 3 anni a 2 anni e nove mesi), è ritenuta **insufficiente**.
- **Si chiede** che l'INPS sia tenuta a liquidare il diritto maturato **entro tre mesi** dall'avvenuta cessazione dal servizio, riconoscendo pienamente un diritto acquisito.

4. Finanziamenti sulla Specificità (Art. 18 L. 183/2010)

- **Isole Minori:** Stanziamento di **€ 10.000.000** sulla specificità per garantire un adeguato sostegno economico al personale impiegato nelle **Isole Minori**, riconoscendo il disagio logistico e operativo.
- **Zone Bradisismo e Terremotate:** Stanziamento di **€ 20.000.000** sulla specificità per sostenere economicamente il personale impegnato nelle zone colpite dal **bradisismo (Pozzuoli)** e in quelle **terremotate** ancora in fase di ricostruzione, con particolare riferimento a quel personale che opera in strutture provvisorie (corimec etc).

5. Soluzioni Alloggiative

- **Obiettivo:** Prevedere la **riqualificazione e riconversione** di Strutture civili e militari dismesse e aree demaniali.
- **Finalità:** Garantire **idonee soluzioni alloggiative** per il personale coniugato, separato, divorziato e celibe/nubile.
- **Modalità di Finanziamento:** Utilizzo di una parte dei **fondi del PNRR** e/o l'intervento di **investimenti privati** per la creazione di cooperative/consorzi, con la partecipazione e la garanzia di Enti del Terzo Settore.

Infine ci permettiamo di condividere e sostenere i seguenti emendamenti:



EMENDAMENTO

ART. 59

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis (Polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 17.922.415 euro a decorrere dall'anno 2026 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(Importi in euro)

Polizia di Stato	3.436.720
Polizia penitenziaria	1.323.630
Arma dei carabinieri	3.777.620
Guardia di Finanza	2.082.430
Esercito italiano	3.283.630
Marina militare	1.028.615
Aeronautica militare	1.374.310
Capitanerie di Porto	362.810
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	1.252.650

EMENDAMENTO

ART. 59

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-ter (Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di aumentare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 1.875 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2026 al 2028 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 7 e per un numero massimo di:

- a) 750 unità nella Polizia di Stato, di cui 500 unità non prima del 1° giugno 2026 e 250 unità non prima del 1° dicembre 2026;
- b) 750 unità nell'Arma dei carabinieri, di cui 375 non prima del 1° dicembre 2026 e 375 non prima del 1° dicembre 2027;
- c) 375 unità nel Corpo della guardia di finanza, di cui 100 non prima del 1° giugno 2026, 100 non prima del 1° giugno 2027 e 175 non prima del 1° giugno 2028.

2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza nello svolgimento dei servizi di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2023, n. 74, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 20 unità per l'anno 2026 e 40 unità per il 2027.

3. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'**allegato 1** annesso alla presente legge.

4. Secondo le modifiche della dotazione organica di cui al comma 3, è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4 dell'articolo 800, le parole: «60.959 unità» sono sostituite dalle seguenti: «61.709 unità ».

6. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: «1-*quinqüies*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.269 unità.».

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.413.832,15 per l'anno 2026, euro 47.664.426,82 per l'anno 2027, euro 70.432.634,82 per l'anno 2028, euro 79.860.385,82 per l'anno 2029, euro 79.110.385,82 per l'anno 2030, euro 79.971.756,32 per l'anno 2031, euro 82.779.768,82 per l'anno 2032, euro 83.865.574,82 per l'anno 2033, euro 84.226.059,82 per l'anno 2034, euro 84.976.059,82 per l'anno 2035, euro 85.050.229,32 per l'anno 2036, euro 86.718.097,82 per l'anno 2037, euro 88.048.030,82 per l'anno 2038 ed euro 88.281.380,82 a decorrere dall'anno 2039.

EMENDAMENTO

ART. 58

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis (Modifica dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'ultimo periodo del comma 5 non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121, e al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."».

AS 1689

EMENDAMENTO

ART. 42

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis (Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1 gennaio 2022:



- a) per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento;
 - b) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
 - c) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.
2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.
 3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.



4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Per l'attuazione dei commi 1,2,3 e 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di 34.480.615 di euro per l'anno 2026, 65.450.978 di euro per l'anno 2027, 95.037.939 di euro per l'anno 2028, 136.768.217 di euro per l'anno 2029, 181.084.997 di euro per l'anno 2030, 232.433.038 di euro per l'anno 2031, 295.237.116 di euro per l'anno 2032, 355.884.891 di euro per l'anno 2033, 415.357.677 di euro per l'anno 2034, 466.329.423 di euro dal 2035.

L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, ringrazia la Signora Presidente del Consiglio per averCi concesso l'occasione di poter esprimere in presenza le difficoltà che oggi vive il Carabiniere nell'esercizio delle sue funzioni, con l'auspicio che le problematiche indicate, possano essere oggetto di profonda riflessione e contestuale soluzione, nonché, se ritenuto opportuno, di ulteriori incontri, anche attraverso la istituzione di un tavolo dedicato che possa approfondire le citate tematiche per una soluzione condivisa.

Roma, li 08.12.2025

Il Segretario Generale